

Comune di San Valentino Torio
Provincia di Salerno

**Relazione dell'Organo di revisione
al Rendiconto della gestione
per l'esercizio 2016**

L'Organo di revisione

Premessa

Il presente Schema di relazione dell'Organo di revisione alla proposta di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 è formulato sulla base della normativa vigente.

Per il rendiconto dell'esercizio 2016, gli Enti che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal [Dlgs. n. 118/11](#), adottano, per la prima volta, gli schemi del nuovo "rendiconto armonizzato" ex [Dlgs. n. 118/11](#) (Allegato n. 10 al [Dlgs. n. 118/11](#)).

Lo Schema intende fornire ai professionisti, che ricoprono incarichi negli Enti Locali, uno strumento operativo per la predisposizione della Relazione sulla proposta al rendiconto 2016 e sui documenti allegati, da adattare alle diverse realtà degli Enti Locali ed integrato con osservazioni, rilievi e proposte su specifiche questioni rilevate nell'espletamento dell'incarico.

RELAZIONE DEL RENDICONTO 2016

Verbale n. 15 del 8 aprile 2017

Comune di SAN VALENTINIO TORIO (SA)

Organo di revisione

Oggetto: Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016

L'anno 2017 il giorno 08 del mese di aprile alle ore 9,30 presso la sede comunale, si è riunito l'Organo di revisione con la presenza del revisore unico, dott. Pietro Grasso

L'ORGANO DI REVISIONE

- dato atto che in data 04/04/2017 è stato formalmente trasmesso lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2016;
- dato atto che nel suo operato l'Organo di revisione si è uniformato a quanto previsto dal [Dlgs. n. 118/11](#) e dei relativi allegati, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alle disposizioni di cui al [Dlgs. n. 267/00](#) "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" (ed in particolare all'[art. 239, comma 1, lett. d](#));
- dato atto che nel suo operato l'Organo revisione ha tenuto conto delle "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e ss. della [Legge n. 266/05. Rendiconto della gestione](#)", approvate dalla Corte dei Conti-Sezione Autonomie con [Delibera n. 22 del 20 giugno 2016](#) e [29 del 21 ottobre 2016](#),

DELIBERA

di approvare l'allegata Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016, del Comune di San Valentino Torio (SA), che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di revisione

Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016

L'ORGANO DI REVISIONE

Preso in esame lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2016, consegnato in data 04/04/2017, composto dai seguenti documenti:

- Conto del bilancio di cui all'[art. 228, del Tuel](#);
- Conto economico di cui all'[art. 229, del Tuel](#);
- Stato Patrimoniale di cui all'[art. 230, del Tuel](#);

e corredato:

- dagli allegati previsti dall'[art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 118/11](#):
 - a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Fpv);
 - c) prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde);
 - d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 - j) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
 - l) il prospetto dei dati Siope;
 - m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
 - o) la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- oltre che:
 - a) dal Conto del tesoriere di cui all'[art. 226, del Tuel](#);
 - b) dal Conto degli agenti contabili interni di cui all'[art. 233, del Tuel](#);
 - c) dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale;
 - d) dall'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica";

visti

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- la normativa vigente in materia di Enti locali;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

L'Organo di revisione dichiara di aver predisposto la presente Relazione in conformità di quanto disposto dall'[art. 239, del Tuel](#), seguendo l'*iter* espositivo esposto nel seguente sommario.

Sommario

I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE DELL'ANNO 2016

1. Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio	p.	6
2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione	p.	6
3. Gestione dei residui e operazione di riaccertamento ordinario.....	p.	7
4. Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi	p.	8
5. Incarichi a pubblici dipendenti	p.	8
6. Incarichi a consulenti esterni	p.	9
7. Albo beneficiari di provvidenze economiche	p.	10
8. Contributi straordinari ricevuti	p.	10
9. Attività contrattuale	p.	10
10. Amministrazione dei beni	p.	11
11. Adempimenti fiscali	p.	11
12. Pareggio di bilancio 2016	p.	13
13. Verifiche di cassa	p.	15
14. Tempestività dei pagamenti.....	p.	15
15. Referto per gravi irregolarità	p.	15
16. Controlli sugli Organismi partecipati	p.	16
17. Esternalizzazione ed affidamenti di servizi	p.	17
18. Controlli in seguito ad attività di collaborazione con l'Organo consiliare	p.	17

II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo	p.	18
2. Riepilogo generale per titoli (competenza e cassa 2015-2016)	p.	19
3. Servizi per conto terzi.....	p.	20
4. Tributi comunali.....	p.	21
5. Recupero evasione tributaria	p.	26
6. Proventi per collaborazione al recupero dell'evasione fiscale	p.	27
7. Proventi contravvenzionali	p.	27
8. Contributo per permesso di costruire.....	p.	27
9. Spesa del personale	p.	28
10. Contenimento delle spese	p.	31
11. Indebitamento	p.	33
12. Debiti fuori bilancio.....	p.	34
13. Entrate e spese correnti avente carattere non ripetitivo.....	p.	35
14. Servizi pubblici a domanda individuale, servizi produttivi e altri servizi	p.	35
15. Verifica dei parametri di deficitarietà	p.	36
16. Pronuncia specifica da parte della Corte dei conti	p.	36
17. Variazioni di bilancio	p.	36

III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

1. Conto del bilancio: risultato della gestione finanziaria	p.	37
1.1 Quadro generale riassuntivo	p.	37
1.2 Risultato d'amministrazione	p.	38
1.3 Equilibrio di competenza della gestione corrente	p.	40
1.4 Risultato di cassa	p.	40
2. Piano degli indicatori	p.	40
3. Contabilità economico-patrimoniale	p.	41
4. Relazione sulla gestione.....	p.	44
5. Referto del controllo di gestione	p.	44

I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2016

1. Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

L'Organo di revisione, ai sensi dell'[art. 239, comma 1, lett. b\), del Tuel](#), ha espresso un parere favorevole sulla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti.

Il bilancio di previsione 2016 ed i relativi allegati, tra cui il Parere dell'Organo di revisione, sono stati approvati dal Consiglio comunale in data 14/06/2016 con Deliberazione n. 25.

Successivamente, nel corso dell'esercizio l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole sulle variazioni al bilancio di previsione suddetto ([art. 239, comma 1, lett. b\), n. 2, Tuel](#)), dopo aver accertato:

- che la previsione di nuove o maggiori entrate rispetto a quanto previsto inizialmente si è basata su dati e fatti concreti;
- che non sono stati alterati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale previsti dall'[art. 162, del Tuel](#);
- che non sono stati effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio;
- che non sono stati effettuati storni di fondi dai residui alla competenza.

In relazione alla salvaguardia degli equilibri prevista dall'[art. 193, del Tuel](#), l'Organo di Revisione dà atto che l'Ente ha provveduto alla verifica degli equilibri della gestione di competenza, dei residui e di cassa, oltre che alla verifica dei cronoprogrammi per l'imputazione a bilancio della spesa di investimento. L'esito di tale operazioni è riassunto nella Delibera n. 33 del 10/08/2016, con cui è stato dato atto del permanere degli equilibri.

L'Organo di revisione ha inoltre preso visione del Piano esecutivo di gestione (Peg) approvato dalla Giunta con la Deliberazione n. 108 del 14/08/2016, prendendo atto di tutti gli obiettivi gestionali che sono stati affidati ai Dirigenti e ai Responsabili di servizio.

L'Organo di revisione ha preso, altresì, atto che nel Peg erano stati altresì individuati gli indicatori relativi all'attività svolta.

2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione

L'Organo di revisione, durante l'esercizio 2016, ha espletato, mediante controlli a campione, tutte le funzioni obbligatorie previste dall'[art. 239, del Tuel](#), redigendo appositi verbali, dei quali una copia è stata trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio, procedendo in relazione al tipo di contabilità adottata.

In particolare, l'attività di controllo è stata rivolta principalmente a verificare la regolarità, mediante controlli a campione, delle procedure di entrata e di spesa secondo quanto previsto dal Principio contabile concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11](#)).

Tali verifiche sono state effettuate confrontando le entrate e le spese nelle loro varie fasi di accertamento/impegno, riscossione/pagamento, per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed evidenziare le eventuali discordanze fra quanto previsto e quanto accertato/impegnato e tra quanto accertato o impegnato e quanto riscosso/pagato.

In particolare, l'Organo di revisione ha verificato che l'accertamento, prima fase di gestione dell'entrata, sia stato assunto sulla base di idonea documentazione, che esista la ragione del credito e un idoneo titolo giuridico, sia stato individuato il creditore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

Tenuto conto di quanto sopra l'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio, ha provveduto, anche con controlli a campione:

- a verificare che l'attività di accertamento delle singole entrate sia stata effettuata correttamente, nei tempi e nei modi previsti;
- a monitorare l'andamento complessivo delle entrate, al fine di tenere sotto controllo gli equilibri generali del bilancio, che potevano risultare compromessi in presenza di entrate tendenzialmente inferiori a quanto previsto inizialmente.

Anche per quanto riguarda le spese, l'Organo di revisione ha verificato che le stesse siano state effettuate sulla base dell'esistenza di un idoneo impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata dopo aver determinato la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito.

In particolare, è stato verificato:

- che non sono stati assunti "impegni di massima"¹;
- che l'andamento delle singole voci della spesa è stata in linea con le relative previsioni, di modo che sono stati tenuti sotto controllo gli equilibri generali del bilancio.

L'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio ed in sede di esame del rendiconto, anche mediante verifiche a campione, ha potuto constatare che:

- sia i mandati di pagamento che le reversali d'incasso, *trovano* corrispondenza nell'opportuna giustificazione di spesa o di entrata (fatture, contratti, partitari, ruoli, ecc.);
- gli acquisti di beni e servizi *sono* stati effettuati nel rispetto delle procedure previste dalle norme; in particolare, i controlli sono stati finalizzati a verificare che, in caso di acquisti effettuati in maniera autonoma, sia stato rispettato l'obbligo, a carico dei Responsabili di servizi e uffici, "*di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per gli acquisti di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento*";
- = *sono* stati rispettati i principi e i criteri disposti dagli artt. 179, 183, 189, 190, del Tuel, con riferimento alla determinazione dei residui attivi e passivi formati nell'esercizio 2015;
- le rilevazioni della contabilità finanziaria *sono* state eseguite in ordine cronologico, con tempestività ed in base a idonea documentazione debitamente controllata;
- le fatture *sono* state registrate, ai fini Iva, nei tempi previsti dalla normativa di riferimento, evidenziando quelle rilevanti ai fini commerciali (Irap metodo contabile *ex* [art. 5, del Dlgs. n. 446/97](#));
- è stato applicato correttamente il c.d. *split payment*, di cui all'[art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72](#);
- è stata verificata la corretta rilevazione delle fatture d'acquisto in formato elettronico, di cui all'[art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13](#), sia rilevanti ai fini commerciali che non;
- *sono* stati applicati correttamente in contabilità finanziaria armonizzata i principi dettati dal Dm. 20 maggio 2015 afferenti le nuove disposizioni di cui sopra in materia di *split payment* su fatture istituzionali e commerciali e di *reverse charge*;
- i libri contabili *sono* stati tenuti nel rispetto della normativa in vigore;
- *sono* state trasmesse nei rispettivi termini, con la sottoscrizione dell'Organo di revisione, le certificazioni relative al bilancio di previsione 2016 ed al rendiconto 2015.

3. Gestione dei residui e operazione di riaccertamento ordinario

La gestione dei residui misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti e, nella fase successiva alla chiusura di ogni esercizio, è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento ordinario degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento, ovvero la cancellazione o la reimputazione in base all'esigibilità dell'obbligazione.

L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel Conto del bilancio, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi formati nelle gestioni 2016 e precedenti, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 228, comma 3, del Tuel](#).

¹ Trattasi di meri accantonamenti di somme per comodità dei funzionari.

La suddetta norma dispone infatti che ogni anno, “*prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’Ente Locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio ...*”.

L’esito di tale riaccertamento risulta dalla Delibera di Giunta n. 38 del 03/04/2017, sulla quale l’Organo di revisione ha già espresso parere in data 07/04/2017; in merito alle risultanze del riaccertamento si rinvia a quanto l’Organo di Revisione ha relazionato in tale occasione, dove si è dato conto circa l’andamento e l’esigibilità dei residui attivi, l’andamento dei residui passivi, l’anzianità e la tipologia dei residui conservati.

4. Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi

L’Organo di revisione, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, relativamente alle economie di spese, rispetto al dato di competenza 2009, a valere per gli apparati politici ed alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, attesta che l’Ente Locale *ha* rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente:

- al limite dei gettoni di presenza e all’esclusività degli stessi per i titolari di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito e per la partecipazione ad Organi collegiali ([art. 5, comma 5](#));
- al divieto di percezione dell’indennità di funzione per i Parlamentari con cariche elettive nell’Ente Locale ([art. 5, comma 8, lett. a](#));
- all’abrogazione delle indennità di missione per gli Amministratori in trasferta per partecipare ad Organi e Commissioni nell’esercizio delle proprie funzioni ([art. 5, comma 8, lett. b](#));
- all’abrogazione dei rimborsi forfettari per spese di viaggio spettanti agli Amministratori locali, che, in ragione del loro mandato, si recano fuori dal capoluogo del Comune ([art. 5, comma 9](#));
- al divieto di percepire, da parte degli eletti in Organi appartenenti a diversi livelli di governo, più di un emolumento ([art. 5, comma 11](#));
- al divieto di percepire qualunque tipo di compenso, salvo il rimborso spese se previsto dalla normativa vigente o gettoni di presenza non superiori a Euro 30 a seduta qualora già previsti nella precedente normativa, per la partecipazione agli organi collegiali di cui all’[art. 68, comma 1, del Dl. n. 112/08](#) ([art. 6, comma 1](#));
- alla possibilità di percepire soltanto il rimborso spese o il gettone di presenza, limitato a massimo €30,00, per la partecipazione agli Organi collegiali degli Enti che ricevono contributi pubblici ([art. 6, comma 2](#)).

L’Organo di revisione, tenuto ulteriormente conto di quanto disposto dall’[art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10](#), e dall’[art. 82, comma 2, del Tuel](#), relativamente ai limiti di spesa a valere per gli apparati politici, attesta che l’Ente Locale *ha* rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente al limite dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli o commissioni ([art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10](#), e [art. 82, comma 2, del Tuel](#), come modificato dall’[art. 2, comma 9-quater, del Dl. n. 225/10](#) convertito con Legge n. 10/11).

5. Incarichi a pubblici dipendenti

L’Organo di revisione prende atto che:

- *non è stata inoltrata* all’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici ai quali l’Ente ha conferito incarichi retribuiti, la comunicazione dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell’anno 2015, entro il termine di 15 giorni dall’erogazione de compenso, ai sensi dell’[art. 53, comma 11, del Dlgs. n. 165/01](#), in quanto non ricorre tale fattispecie;
- *non è stata inoltrata* al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione degli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, nel termine di 15 giorni dal conferimento o

dall'autorizzazione, con indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto ([art. 53, comma 12, del Dlgs. n. 165/01](#)), in quanto non ricorre tale fattispecie;

- *non è stata inoltrata* al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione, entro il 30 giugno 2016, che nell'anno 2015 non sono stati né conferiti né autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruoli ([art. 53, comma 12, del Dlgs. n. 165/01](#)), in quanto non ricorre tale fattispecie;
- *non è stata inoltrata* al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico entro il 30 giugno 2016, dei compensi percepiti dai propri dipendenti relativi all'anno 2015, erogati dall'Ente o della cui erogazione l'Ente abbia avuto comunicazione da soggetti pubblici o privati ([art. 53, comma 13, del Dlgs. n. 165/01](#)), in quanto non ricorre tale fattispecie;
- *non è stata inoltrata* al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico entro il 30 giugno 2016, dei compensi percepiti dai propri dipendenti relativi all'anno 2015 per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio ([art. 53, comma 14, del Dlgs. n. 165/01](#)).

6. Incarichi a consulenti esterni

L'Organo di revisione prende atto che nel corso dell'anno 2016 **non sono stati conferiti tali incarichi**.

- *non è stato inoltrato* semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, al Dipartimento per la Funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, ai sensi dell'[art. 53, comma 14, del Dlgs. n. 165/01](#);
- l'Ente *ha/non ha* tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma ([art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07 \("Finanziaria 2008"\)](#), e s.m.i.);
- l'Ente *ha* tenuto conto del limite di spesa previsto dall'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10](#) convertito con Legge n. 122/10 per la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti;
- *non sono* stati pubblicati, relativamente agli incarichi di collaborazione e consulenza, ai sensi dell'[art. 15, del Dlgs. n. 33/13](#) e s.m.i.:
 - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - il curriculum vitae;
 - i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- *non è* stato predisposto un analitico rapporto informativo sugli incarichi affidati nel corso dell'anno 2016 e questo *non è* stato trasmesso entro il 31 gennaio 2017 ai Nuclei di valutazione o ai servizi di controlli interno di cui al [Dlgs. n. 286/99](#) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.

L'Organo di revisione, non ricorrendo l'ipotesi di affidamenti degli incarichi di consulenza², non ha dovuto effettuare alcuna verifica.

² Negli Enti Locali il cui Organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, i rapporti di consulenza sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione straordinaria ([art. 1, comma 715, della Legge n. 296/06](#)).

7. Albo beneficiari di provvidenze economiche

L'Organo di revisione attesta che l'Ente *ha provveduto*, entro il termine stabilito dal regolamento, all'aggiornamento dei soggetti a cui sono stati erogati nell'esercizio 2016, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e altri benefici di natura economica e che il relativo Albo è stato informatizzato ed è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente ([art. 4-bis](#) e [33](#), del Dlgs. n. 33/13).

8. Contributi straordinari ricevuti

L'Organo di revisione attesta che l'Ente *non ha provveduto*, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio 2016, ai sensi dell'[art. 158, del Tuel](#)³, alla presentazione del rendiconto all'Amministrazione erogante dei contributi straordinari ottenuti, documentando, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, i risultati conseguiti in termini di efficacia dell'intervento, in quanto non si è verificata tale fattispecie;

9. Attività contrattuale

L'Organo di revisione ha effettuato, durante l'esercizio 2016, controlli a campione sull'attività contrattuale del Comune, per verificare:

- la sistematica indicazione nei contratti dei termini entro cui i soggetti terzi devono adempiere alle obbligazioni contrattuali e di adeguate penalità in caso di mancato rispetto di tali termini;
- se viene sistematicamente verificato il puntuale rispetto dei termini stabiliti per l'espletamento degli obblighi contrattuali da parte di soggetti terzi;
- se viene provveduto all'applicazione delle penalità stabilite, nei casi di ritardi ed inadempienze;
- se si provvede a richiedere ed a conservare vigenti, fino alla conclusione degli adempimenti contrattuali, le garanzie fidejussorie previste a copertura delle inadempienze e dei danni;
- se viene provveduto alla tempestiva certificazione del termine dei lavori, nel rispetto dei termini e del capitolato.

Sempre a campione, l'Organo di revisione ha verificato che i contratti con i terzi siano stati stipulati in regola con le norme di contabilità e dopo i necessari accertamenti tecnici, e nel rispetto delle norme fondamentali in materia di procedura delle gare.

L'Organo di revisione ha altresì accertato che nei provvedimenti (determinazioni) di aggiudicazione dei singoli appalti e/o forniture è stato sempre indicato il ribasso d'asta accertato in sede di gara e si è provveduto a ridurre del corrispondente importo l'originario impegno di spesa.

L'Organo di revisione ha rilevato come i contratti siano stati stipulati, mantenuti e riaggiornati al fine di non recare danni patrimoniali all'Ente, anche per mancato guadagno.

L'Organo di revisione ha verificato che, in caso di lavori pubblici, siano correttamente calcolati gli incentivi e le spese previsti dall'[art. 113, del Dlgs. n. 50/16](#).

³ L'inosservanza dell'adempimento comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

10. Amministrazione dei beni

L'Organo di revisione, dopo aver preso visione dei nominativi degli assegnatari della gestione dei beni, ha verificato, tramite controlli a campione, se:

- i beni demaniali sono utilizzati da terzi mediante regolare atto di concessione, con il pagamento di un canone adeguato;
- i beni patrimoniali del Comune sono regolarmente utilizzati da terzi mediante idoneo atto di concessione, di locazione, di comodato, ecc., e che di essi è stato tenuto conto nel predisporre i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli affitti percepiti sono adeguati alle disposizioni di legge (locazioni a carattere privato, ad equo canone, a convenzione, ecc.) e sono stati aggiornati tempestivamente in base alle norme di legge o, se più favorevoli, in base a disposizioni contrattuali;
- sono state eseguite, tempestivamente, le procedure di esproprio per ragioni di pubblica utilità.

L'Organo di revisione attesta che il Consiglio dell'Ente ha attuato quanto prescritto [dall'art. 58, del Dl. n. 112/08](#)⁴ (“*Manovra d'estate 2008*”), e [dall'art. 2, commi 594 e ss., della Legge n. 244/07](#) (“*Finanziaria 2008*”). Infatti, è stato verificato che l'Ente Locale, con Deliberazione n. 20 del 14/06/2016, ha approvato l'Elenco, con il quale sono stati individuati i singoli beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, ed il “*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*”, con lo scopo di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Inoltre l'Ente, con Deliberazione n. 60 del 25/05/2016, ha adottato “Piani triennali” per contenere le spese di funzionamento delle proprie strutture organizzative, individuando misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

11. Adempimenti fiscali⁵

Per quanto riguarda:

- **gli obblighi del sostituto d'imposta**, l'Organo di revisione ha verificato a campione che:
 - per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, l'Ente ha correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta;
 - a fronte di erogazione di contributi corrisposti ad imprese, esclusi solo quelli per l'acquisto di beni strumentali, è stata operata la ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef o Ires ai sensi dell'[art. 28, comma 1, del Dpr. n. 600/73](#), atteso che la suddetta disposizione è applicabile anche agli “Enti non commerciali” allorché essi svolgano attività aventi natura commerciale, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina Iva e/o dell'Ires/Irpef limitatamente all'attività commerciale svolta;
 - si è provveduto al versamento all'Erario delle ritenute effettuate sulla corresponsione di contributi ad imprese o enti ([art. 28, del Dpr. n. 600/73](#)), e per indennità di esproprio ([art. 11, della Legge n. 413/91](#)), entro il termine ultimo del giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del reddito/compenso, presso la Tesoreria provinciale dello Stato ([art. 34, comma 3, della Legge n. 388/00](#));

⁴ Facciamo presente che la [Sentenza della Corte Costituzionale 16 dicembre 2009, n. 340](#), ha dichiarato incostituzionale l'art. 58, comma 2, del Dl. n. 102/08.

⁵ Per maggiori approfondimenti riguardo agli adempimenti fiscali degli Enti Locali, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto “Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale nel corso dell'anno”.

- è stato presentato il Modello 770, Ordinario e/o Semplificato, controfirmato dell'Organo di revisione, per via telematica entro il 15/09/2016 senza riscontrarvi alcuna irregolarità entro il termine previsto;
 - sono state consegnate ai soggetti interessati le certificazioni dei vari redditi di lavoro entro il 31 marzo 2017, elaborate sulla base del nuovo Modello CU 2017;
 - è stato presentato all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 il nuovo Modello CU 2017, di certificazione delle ritenute dei vari redditi di lavoro (incluso il lavoro autonomo) versate nell'anno 2015, contenente anche novità riferite a ritenute su espropri e pignoramento di crediti;
- **la contabilità Iva**, l'Organo di revisione ha verificato a campione che:
- per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stata emessa nei termini regolare fattura, oppure annotato il relativo corrispettivo;
 - l'Ente ha provveduto alle liquidazioni mensili o trimestrali, tenendo conto delle novità in materia di *split payment* e *reverse charge*, introdotte dal [comma 629, della Legge n. 190/14](#) (“*Legge di Stabilità 2015*”) e del corretto recepimento delle stesse da parte dei programmi *software*, anche nell’ottica della determinazione del saldo Iva anno 2016, del pro-rata effettivo anno 2016 e della Dichiarazione Iva 2017, in scadenza il 28 febbraio 2017 (dopo le novità introdotte dall’[art. 4, del Dl. n. 193/16](#), convertito in Legge n. 225/16);
 - è stata presentata telematicamente, in data 28/02/2017, la Dichiarazione annuale per l’esercizio 2016, verificando più nello specifico:
 - che la stessa è completa;
 - che sono state correttamente applicate le opzioni a suo tempo comunicate;
 - che è stato correttamente calcolato il pro-rata;
 - che i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le annotazioni;
 - il credito risultante dalla Dichiarazione Iva corrisponde al residuo attivo rilevato nel Conto del bilancio;
 - nelle rettifiche degli impegni o degli accertamenti, ai fini della compilazione del Conto economico e del Conto patrimoniale, si è tenuto conto dell'Iva a credito o a debito verso l'Erario;
 - nella contabilità finanziaria dell'Ente sono evidenziate in maniera esplicita le risorse e gli interventi che sono qualificabili come “rilevanti ai fini Iva”.
Viene dato atto inoltre che il Comune, per quanto riguarda le attività considerate rilevanti ai fini dell'Imposta, *non ha optato* per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell’[art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72](#);
 - è stato applicato correttamente lo *split payment* di cui all’[art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72](#) (introdotto dal [comma 629 della Legge n. 190/14](#), attuato dal [Dm. 23 gennaio 2015](#) e illustrato dalla [Circolare AdE n. 15/E del 2015](#)) alle fatture d’acquisto rilevanti ai fini commerciali, operando regolarmente la registrazione in contabilità Iva al momento della ricezione o pagamento con contestuale annotazione delle fatture d’acquisto nelle vendite/corrispettivi secondo quanto stabilito dal [Dm. 23 gennaio 2015](#);
 - è stato applicato correttamente il *reverse charge* di cui [all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72](#) (modificato dal [comma 629, della Legge n. 190/14](#) (“*Legge di stabilità 2015*”), ed illustrato dalle Circolari AdE [n. 14/E](#) e [n. 37/E del 2015](#)) alle fatture d’acquisto rilevanti ai fini commerciali, riferite a forniture ricadenti nella suddetta norma operate su edifici pubblici operando regolarmente la registrazione in contabilità Iva al momento della ricezione con integrazione dell'Iva nelle fatture d’acquisto e registrazione di operazioni di segno contrario nelle vendite/corrispettivi;
 - dal 31 marzo 2015 è stata verificata la corretta rilevazione delle fatture d’acquisto in formato elettronico, di cui all’[art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13](#);
 - è stata verificata la corretta rilevazione di eventuali fatture di vendita in formato elettronico (ed in *split payment* o *reverse charge*) se emesse verso altre P.A. centrali (fin dal 6 giugno 2014, es. istituti

scolastici statali, prefettura, ministero dell'interno, con specifico riferimento ad esempio ai fitti attivi);

- **l'Irap**, l'Organo di revisione dà atto che:

- è stata effettuata l'opzione ex [art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97](#), e che nella determinazione dell'Imposta da pagare è stato provveduto allo scomputo dalla base imponibile, sia retributiva che commerciale, delle spese, Inail compresa, per i disabili individuati come tali ai sensi dell'[art. 1, della Legge n. 68/99](#);
- a seguito dell'opzione esercitata l'Ente Locale:
 1. ha seguito le disposizioni dettate dall'[art. 1, comma 2, del Dpr. n. 441/97](#), sui "comportamenti concludenti", secondo le quali l'opzione deve essere esercitata con apposita determinazione del Dirigente o Responsabile del servizio, entro i termini del primo versamento mensile;
 2. è stata valutata la convenienza ad optare per uno o più servizi rilevanti ai fini Iva per la determinazione della base imponibile con i criteri del valore della produzione netta;
 3. unitamente alla convenienza è stata valutata la possibilità operativa di pervenire alla determinazione del Conto economico del servizio o dei servizi, classificato ai sensi dell'[art. 2425, del Cc.](#), ai fini della determinazione della base imponibile;
 4. l'opzione espressa nell'esercizio precedente è stata segnalata nel quadro VO della Dichiarazione annuale Iva;
 5. si è tenuto conto che l'opzione esercitata nel passato vincola l'Ente per un triennio;
 6. ai fini Iva le attività optate sono rilevate con contabilità separata ex [art. 36, del Dpr. n. 633/72](#);
 7. per annotare le operazioni che generano elementi positivi e negativi di reddito rilevanti ai fini della quantificazione della base imponibile Irap si utilizza uno dei seguenti sistemi:
 - a) scritture contabili ai fini Iva, rettifiche ed integrate⁶;
 - b) prospetto di conciliazione del servizio o dei servizi;
 - c) contabilità analitica del servizio o dei servizi.

L'Organo di revisione, inoltre, ha verificato che:

- è stata ridotta nel corso dell'esercizio o in sede di Dichiarazione annuale Irap 2016, Modello IQ "Amministrazioni ed enti pubblici", la base imponibile di entrambi i metodi di calcolo (quello "retributivo" ex [art. 10-bis, comma 1, del Dlgs. n. 446/97](#), e quello "contabile" ex [art. 10-bis, comma 2, del citato Dlgs. n. 446/97](#)) di un ammontare pari alle spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione-lavoro e di apprendistato ([art. 11, del Dlgs. n. 446/97](#));
- è stata presentata in data 30/09/2016 per via telematica la Dichiarazione annuale Irap 2016 su Modello IQ "Amministrazioni ed Enti pubblici" entro il termine del 30 settembre 2016 ([art. 17, del Dpr. n. 435/01](#), modificativo degli artt. [2](#) e [3](#), del Dpr. n. 322/98).

12. Pareggio di bilancio 2016⁷

La "Legge di stabilità 2016" ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del Pareggio di bilancio, secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Il nuovo Pareggio di bilancio è previsto anche dal novellato [art. 9, della Legge n. 243/12](#), il quale prevede che "i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali". Dall'esercizio 2016 non trova più applicazione l'[art. 31, della Legge n. 183/11](#) e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno.

⁶ Nelle ipotesi sub a) e b) occorre verificare se sono state predisposte apposite scritture o carte di lavoro da conservare per tutto il periodo previsto per l'accertamento.

⁷ Per maggiori approfondimenti sui controlli riguardo al Pareggio di bilancio, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale nel corso dell'anno".

Anno 2016 - “Regole di finanza pubblica”

([art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15](#) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ‘Legge di stabilità 2016” ed [art. 9, della Legge n. 243/12](#))

Soggetti coinvolti
Comuni, Province, Città metropolitane ⁸
Calcolo dell’Obiettivo
<p>Gli Enti di cui sopra concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Tra le spese finali non rilevano gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.</p> <p>Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (art. 1, commi 710 e 711, della Legge n. 208/15).</p> <p>Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate:</p> <ul style="list-style-type: none">- le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di Euro 480 milioni (art. 1, comma 713, della Legge n. 208/15).- le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di Euro 20 milioni (art. 1, comma 716, della Legge n. 208/15). <p>Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it/ entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Mef-RgS. una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24, del Dlgs. n. 82/05, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719.</p> <p>Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti Enti Locali della Regione e della Regione stessa.</p> <p>Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della Legge n. 228/12, e la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il Patto di stabilità interno</p> <p>Gli Enti Locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo precedente, al Mef-RgS., gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale.</p>

⁸ Con riferimento alle Province di Trento e Bolzano per gli anni 2016 e 2017 resta fermo la disciplina del Patto di stabilità prevista dall'[art. 1, comma 454 e ss., della Legge n. 228/12](#) (“Legge di Stabilità 2013”), così come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato ([art. 1, comma 734, della Legge di stabilità 2016](#)); disposizione confermata per il 2016 dai [commi 483 e 484 dell'art. 1, della Legge n. 232/16](#).

Analizzando il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (previsto dal [comma 712, della Legge n. 208/15](#)), allegato al rendiconto della gestione, l'Organo di revisione ha verificato il *rispetto* del Pareggio di bilancio per l'anno 2016.

Ai fini della verifica del rispetto del saldo di Pareggio di bilancio, gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "*Finanziari*" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

13. Verifiche di cassa

L'Organo di revisione evidenzia che sono state eseguite le verifiche ordinarie di cassa ([art. 223, del Tuel](#)) e le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e della gestione degli altri agenti contabili.

14. Tempestività dei pagamenti

L'Organo di revisione, considerato che l'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese, dà atto che dall'Ente Locale nel corso del 2016 sono state adottate:

- le "*opportune misure organizzative*" per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito *internet* dell'Amministrazione;
- l'*"accertamento preventivo"*, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- le "*opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti progressi*", nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;

L'Organo di revisione ha inoltre verificato che *l'Ente non ha rispettato* i tempi di pagamento previsti dall'[art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 231/02](#). **Pertanto invita l'Amministrazione a porre in essere tutte le procedure necessarie al fine di rispettare il termine di legge in parola, fin dall'esercizio finanziario in corso.**

15. Referto per gravi irregolarità

L'Organo di revisione comunica che, nel corso dell'esercizio, non sono state rilevate gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia dei responsabili agli Organi giurisdizionali.

16. Controlli sugli Organismi partecipati

L'Organo di revisione, premesso che l'Ente nel 2015 ha definito e approvato il "*Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute*" di cui all'[art. 1, commi da 611 a 614, della Legge n. 190/14](#) ("*Legge di stabilità 2015*"), con cui ha dato conto delle modalità e dei tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire entro il 31 dicembre 2015 e che lo stesso, corredato da apposita Relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito *internet* dell'Amministrazione interessata; fa presente che l'Ente:

- nel termine del 31 marzo 2016, alla suddetta diramazione regionale della Giustizia contabile, ha trasmesso l'ulteriore Relazione che esplica i risultati conseguiti;

- ha pubblicato il prefato documento di riepilogo sul proprio sito *internet*, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità del [Dlgs. n. 33/13](#);

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non ha implementato alcun sistema di controllo interno sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni.

L'Organo di revisione rileva:

- che nei bilanci e rendiconti relativi al 2015 dei seguenti Organismi partecipati non sono stati registrati disavanzi o perdite nella misura di seguito riportata:
- che nel 2016 risultano in essere procedure concorsuali nelle seguenti Società a partecipazione pubblica:

CSTP Azienda per la Mobilità Spa;
 Consorzio SA1;

- che nel 2016 l'Ente non ha effettuato la dismissione di Organismi partecipati, ma è in corso una verifica in tal senso, al fine di avviare processi di razionalizzazione delle stesse;
- che l'Ente, pertanto, non ha provveduto ad accantonare nel bilancio di previsione 2016 in apposito fondo vincolato per copertura perdite o saldi finanziari negativi registrati da Aziende speciali, Istituzioni e Società partecipate in quanto non ricorre tale fattispecie.

L'Organo di revisione prende atto:

- che la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo allegata al rendiconto: *illustra* l'elenco dei propri Enti ed Organismi strumentali (con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet); *illustra* l'elenco delle partecipazioni dirette possedute dall'Ente con l'indicazione della relativa quota percentuale (Cfr. [artt. 151, comma 6, del Tuel](#), e [11, commi 4, lett. o\), e comma 6, lett. h\) e i\), del Dlgs. n. 118/11](#));
- che il prospetto di reciprocità debiti/crediti allegato al rendiconto *illustra* gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente Locale e i propri Enti strumentali e le Società controllate e partecipate. All'uopo l'Organo di revisione dichiara di *aver asseverato* la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente locale e i propri Enti strumentali e le Società controllate e partecipate, che deve evidenziarne analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione e che la stessa è *stata asseverata* dall'organo di revisione dell'organismo partecipato ([artt. 151, comma 6, del Tuel](#), e [11, commi 4, lett. o\), e comma 6, lett. j\), del Dlgs. n. 118/11](#));
-

L'Organo di Revisione, rispetto agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del Bilancio consolidato riferito all'anno 2016, da approvare entro il 30 settembre 2017, dichiara:

- che l'Amministrazione, in applicazione del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#), sta predisponendo e farà approvare in Giunta nel corso del 2017 un apposito elenco (c.d. "*primo elenco*") che acclude tutti gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "*Gruppo amministrazione pubblica*" ("*Gap*"). [*eventuale: Tale elenco pone in evidenza gli Enti, le Aziende e le Società che, a loro volta sono a capo di un Gruppo di Amministrazioni pubbliche e di Imprese (visto che tali soggetti possono essere compresi nel "Gap" e tenuto conto che il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi). [oppure che l'Ente nel corso del 2016 non ha predisposto e fatto approvare in Giunta l'apposito elenco che acclude tutti gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "Gap", così come richiesto dal principio contabile di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#)];*
- che l'Amministrazione, in applicazione del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#), che l'Ente non ha predisposto e fatto approvare in Giunta nel corso del 2016 un secondo elenco, in cui sono inclusi gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "*Gap*" che saranno compresi nel bilancio consolidato, così

come richiesto dal principio contabile di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#)], in quanto lo stesso sarà fatto nel corso del 2017;

- che l'Ente *non ha trasmesso* nel corso del 2016 agli Enti, alle Aziende e alle Società facenti parte del "Gap" che saranno compresi nel bilancio consolidato le direttive riguardanti le modalità e le scadenze per l'invio della documentazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato, come previsto dal principio contabile di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#).

17. Esternalizzazione ed affidamenti di servizi

L'Organo di revisione attesta che l'Ente Locale *non ha* effettuato nell'esercizio 2016 affidamenti di servizi ad Organismi, Enti e Società.

L'Organo di Revisione, nel caso l'Amministrazione nel corso del 2016 ha costituito Società o Enti, comunque denominati, o assunto partecipazioni in Società, Consorzi o altri Organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, attesta che l'Amministrazione nel corso del 2016 ha costituito l'Azienda Consortile per la gestione dei servizi alla persona dove il comune capofila è Pagani e gli altri comuni partecipanti sono: Sarno , San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio. Tale forma di gestione è stata attivata nel corso del 2017.

L'Organo di Revisione infine dichiara:

- che, ai sensi dell'[art. 239, del Tuel](#), ha emanato pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad Organismi esterni *risultanti dagli appositi verbali n.ri 4 e 5 del 19/09/2016*.

18. Controlli in seguito ad attività di collaborazione con l'Organo consiliare

Ai sensi di quanto previsto all'[art. 239, comma 1, lett. a\), del Tuel](#), l'Organo di revisione, preso atto che lo Statuto ed i Regolamenti vigenti dell'Ente hanno recepito come controlli obbligatori quanto indicato nel suddetto articolo, attesta che:

- nel corso dell'anno 2016 l'Organo di revisione stesso non ha prestato all'Organo consiliare la propria collaborazione con riferimento ad *una specifica attività di collaborazione*.

II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo

L'Organo di revisione attesta che, dalla comparazione tra previsione iniziale, previsione definitiva e rendiconto, risultano i seguenti scostamenti:

Entrate		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Accertamenti	Diff. %
Titolo I	Entrate tributarie	5.337.446,81	5.333.329,65	0%	4.812.400,92	-10%
Titolo II	Trasferimenti	608.822,25	626.965,18	3%	620.919,03	-1%
Titolo III	Entrate extratributarie	442.276,66	536.753,06	21%	562.743,50	5%
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	250.000,00	269.789,98	8%	448.880,14	66%
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Titolo VI	Assunzioni di mutui e prestiti	480.000,00	480.000,00	0%		-100%
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	15.000.000,00	15.000.000,00	0%	5.715.655,92	-62%
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.760.000,00	3.760.000,00	0%	1.200.103,72	-68%
Avanzo di amministrazione applicato						
Totale		25.878.545,72	26.006.837,87	24%	13.360.703,23	-49%
Spese		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Impegni	Diff. %
Titolo I	Spese correnti	6.174.878,70	6.300.171,15	0,020290674	5.848.456,71	-0,071698757
Titolo II	Spese in conto capitale	2.220.000,00	2.223.000,00	0,001351351	5.974,06	
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie					
Titolo IV	Rimborso di prestiti	455.371,24	455.371,24	0	455.371,22	
Titolo V	Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	15.000.000,00	15.000.000,00	0	5.715.655,92	
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	3.760.000,00	3.760.000,00	0	1.200.103,72	
Totale		27.610.249,94	27.738.542,39	0,004646552	13.225.561,63	

2. Riepilogo generale per titoli (competenza e cassa) 2015 - 2016

ENTRATE

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
	Fpv per spese correnti	competenza	-----	113.330,70
	Fpv per spese c/capitale	competenza	1.769.401,31	1.700.000,00
	Utilizzo avanzo di amm.ne	competenza		
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	competenza	4.621.723,71	4.812.400,92
		cassa	3.011.650,89	4.083.614,38
TITOLO II	Trasferimenti correnti	competenza	1.639.764,86	620.919,03
		cassa	245.451,22	261.321,09
TITOLO III	Entrate extratributarie	competenza	565.124,15	562.473,50
		cassa	374.241,45	797.967,79
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	competenza	2.743.410,49	448.880,14
		cassa	2.828.255,85	832.317,05
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	competenza		
		cassa		
TITOLO VI	Accensione prestiti	competenza	1.949.640,19	
		cassa	1.949.640,19	
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	competenza	7.318.251,97	5.715.655,92
		cassa	7.318.251,97	5.715.655,92
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	competenza	1.213.258,23	1.200.103,72
		cassa	1.171.579,59	1.238.864,11
	Totale generale entrate	competenza	21.820.574,91	15.173.763,93
		cassa	16.899.071,16	12.929.785,69

SPESE

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
	Disavanzo di amministrazione		-----	81.626,18
TITOLO I	Spese correnti	competenza	5.813.749,52	5.848.456,71
		cassa	3.813.047,96	5.987.503,38
TITOLO II	Spese in conto capitale	competenza	2.384.572,98	5.974,06
		cassa	1.947.532,74	560.757,00
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	competenza		
		cassa		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	competenza	2.385.975,70	455.371,22
		cassa	621.478,53	698.452,27
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	competenza	7.318.251,97	5.715.655,92
		cassa	9.375.430,16	4.145.887,19
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	competenza	1.213.258,23	1.200.103,72
		cassa	1.141.581,77	1.537.145,85
	FPV		1.813.330,70	
	Totale generale spese	competenza	20.929.139,10	13.430.758,92
		cassa	16.899.071,16	12.929.745,69

L'Organo di revisione dichiara che le Entrate e le Spese *sono state* accertate-impegnate ed imputate a bilancio secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)).

3. Servizi per conto terzi⁹:

L'andamento degli accertamenti ed impegni dei Servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	ACCERTAMENTI (in conto competenza)	
	2015	2016
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	124.335,92	116.060,14
Ritenute erariali	297.006,11	283.897,32
Altre ritenute al personale c/terzi	93.148,10	90.613,28
Depositi cauzionali		
Fondi per il Servizio economato	3.800,00	4.300,00
Depositi per spese contrattuali	1.915,00	
Altre per servizi conto terzi (specificare)	693.053,10	705.232,98

SERVIZI CONTO TERZI	IMPEGNI (in conto competenza)	
	2015	2016
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	124.335,92	116.060,14
Ritenute erariali	297.006,11	283.897,32
Altre ritenute al personale c/terzi	93.148,09	90.613,28
Depositi cauzionali		
Fondi per il Servizio economato	3.800,00	4.300,00
Depositi per spese contrattuali	1.915,00	
Altre per servizi conto terzi (specificare)	693.053,10	705.232,98

L'andamento delle riscossioni e dei pagamenti dei Servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	RISCOSSIONI (in conto competenza)	
	2015	2016
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	124.335,92	116.060,14
Ritenute erariali	297.006,11	283.897,32
Altre ritenute al personale c/terzi	93.148,09	90.613,28
Depositi cauzionali		
Fondi per il Servizio economato	3.800,00	4.300,00
Depositi per spese contrattuali	1.715,00	
Altre per servizi conto terzi (specificare)	638.572,75	687.538,44

SERVIZI CONTO TERZI	PAGAMENTI (in conto competenza)	
	2015	2016
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	99.396,12	97.763,53
Ritenute erariali	230.042,38	232.997,31
Altre ritenute al personale c/terzi	91.680,96	89.070,68
Depositi cauzionali		
Fondi per il Servizio economato	3.800,00	4.300,00
Depositi per spese contrattuali	1.915,00	
Altre per servizi conto terzi (specificare)	517.860,80	593.946,88

Le entrate e correlate spese inserite nella voce "altre per servizi conto terzi", con i relativi importi, sono per il 2016:

Destinazione incassi vincolati a spese correnti	Euro 157.257,06
Split Payment	Euro 146.219,24
Ripristino fondi vincolati	Euro 160.985,26

⁹ La rilevazione permette di analizzare un eventuale uso irregolare di tale parte del bilancio. Alcuni Enti, infatti, vi hanno fatto confluire accertamenti ed impegni che dovevano essere rilevati negli altri titoli al fine di eludere le regole del Patto di stabilità e quelle di limitazione delle spese di personale.

4. Tributi comunali¹⁰ -¹¹

Iuc (Imposta Unica Comunale)

La [Legge n. 147/13](#) (“*Legge di stabilità 2014*”), al [comma 639](#) ha istituito l’Imposta unica comunale basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai [commi da 669 a 679](#)) e la Tari (disciplinata dai [commi da 641 a 668](#)).

L’Organo di revisione prende atto che, con proprie Deliberazioni, pubblicate sul sito web dell’Ente, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria – Imu

L’Organo di revisione ricorda che l’[art. 13, del Dl. n. 201/11](#), disciplina la normativa relativa all’Imposta municipale propria.

In proposito, si segnala che:

- l’aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l’abitazione principale¹² (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze¹³ è prevista una aliquota ridotta del 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione Imu di cui all’[art. 7, comma 1, lett. h\), del Dlgs. n. 504/92](#), si applica secondo i criteri di cui alla [Circolare Mef n. 9/93](#). Sono esenti dall’Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A alla [Legge n. 448/01](#); i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ([art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15](#) (“*Legge di stabilità 2016*”));
- la base imponibile dell’Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
 - o unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;

¹⁰ L’[art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/11](#), prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione

¹¹ Si ricorda che l’[art. 4, comma 4, del Dl. n. 16/12](#), ha revocato il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali.

¹² I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione si applica ad una sola unità.

¹³ Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

- il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 10, lett. b), della [Legge n. 208/15](#) (*“Legge di stabilità 2015”*);

- l'Imposta non si applica:
 - all'abitazione principale, escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco e a quello appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione *non ritiene* di dover fare considerazioni.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1% ed il Comune può con regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- l'[art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13](#) (*“Legge di stabilità 2014”*), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;
- l'[art. 1, comma 14, lett. a\), della Legge n. 208/15](#) (*“Legge di stabilità 2016”*), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. “beni merce”), l'[art. 1, comma 14, lett. c\), della Legge n. 208/15](#) (*“Legge di stabilità 2016”*), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25%;

- il Comune nel determinare l'aliquota deve verificare che la somma delle aliquote Imu e Tasi non può superare l'aliquota massima del 10,6 % fissata per l'Imu. Per il 2015 l'aliquota Tasi non poteva essere comunque superiore al 2,5‰, i limiti citati possono essere superati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8‰, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[art. 13, del Dl. n. 201/11](#). L'[art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15](#) (“*Legge di stabilità 2016*”), ha sospeso per l'anno 2016 l'efficacia delle delibere incrementative delle aliquote dei tributi locali. Il successivo [art. 1, comma 28, della Legge n. 208/15](#) (“*Legge di stabilità 2016*”) ha permesso all'Ente, con adozione di espressa Delibera di Consiglio Comunale, di prorogare anche per l'anno 2016 la maggiorazione Tasi precedentemente prevista nell'esercizio 2015;
- il Tributo è applicato nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Sono esenti dal Tributo:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Alla Tasi si applicano le esenzioni previste dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), c\), d\), e\), f\), ed i\), del Dlgs. n. 504/92](#). Ai fini dell'applicazione della lettera i) restano ferme le disposizioni contenute nell'[art. 91-bis, del Dl. n. 1/12](#).

Il Comune ha previsto esenzioni per le seguenti fattispecie:

1. immobili diversi dall'abitazione principale, cat. Catastale non comprese in quelle per le quali si continua a pagare l'IMU quale abitazione principale.

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione *non ritiene* di dover fare considerazioni.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi dell'[art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13](#) (“*Legge di stabilità 2014*”), il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'[art. 1117, del Cc.](#), che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento ditali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il Comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel [Dpr. n. 158/98](#), salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa nelle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del “*chi inquinava paga*”);

- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- la Tassa è applicata nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 1. agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 2. ulteriori agevolazioni la cui copertura in bilancio deve essere assicurata dalla fiscalità generale dell'Ente;
 3. modalità di applicazione della tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione *non ritiene* di dover fare considerazioni.

Cosap

L'[art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93](#), dispone che *“sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”*

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi dell'[art. 63, del Dlgs. n. 446/97](#), l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Previsione	-----	-----	-----
Accertamento	23.947,05	19.406,21	19.775,39
Riscossione (competenza)	15.846,77	11.957,21	12.724,12

Imposta di pubblicità

L'[art. 1, del Dlgs. n. 507/93](#), dispone che *“la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”*.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'[art. 52, del Dlgs. n. 446/97](#), regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'[art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97](#), prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'[art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12](#).

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica ([art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15](#) – (“*Legge di stabilità 2016*”)), precisando che l’abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all’entrata in vigore del [Dl. n. 83/12](#).

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Previsione	-----	-----	-----
Accertamento	1.702,95	1.758,71	997,81
Riscossione (competenza)	1.698,83	1.713,58	954,75

Imposta di scopo

L’Organo di revisione attesta che non è attivata tale imposizione.

Addizionale comunale Irpef

L’Organo di revisione :

- ricordato che con la sostituzione dell’[art.1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98](#), disposta dall’[art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06](#), i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l’aliquota dell’Addizionale comunale all’Irpef fino allo 0,8% e prevedere una “*soglia di esenzione*” in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l’efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito [www.finanze.it](#) del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l’aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’Addizionale stessa;
- fatto presente che ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di compartecipazione all’Addizionale provinciale e comunale all’Irpef e la soglia di esenzione ([art. 1, commi 3 e 3-bis, del Dlgs. n. 360/98](#)) sono assunte nella misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef “*utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*”;
- tenuto conto che negli anni pregressi l’entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2013 Aliquota 0,8 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2014 Aliquota 0,8 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2015 Aliquota 0,8 % <i>(rendiconto)</i>	Anno 2016 Aliquota 0,8 % <i>(rendiconto)</i>
Euro 376.975,66	Euro 376.908,04	Euro 408.927,27	Euro 412.446,04

Imposta di soggiorno¹⁴

L’Organo di revisione attesta che non è attivata tale imposizione.

¹⁴ In alternativa all’Imposta di soggiorno gli Enti di cui all’[art. 4, comma 3-bis, del Dlgs. n. 23/11](#), possono applicare “l’Imposta di sbarco”.

“Fondo di solidarietà comunale”

L'Organo di revisione ha verificato che la determinazione del “Fondo di solidarietà comunale” tiene conto di quanto stabilito all'[art. 1, comma 380-ter, della Legge n. 228/12](#); l'importo iscritto in bilancio *corrisponde* a quanto previsto dalla normativa vigente e pubblicato sul sito della Finanza locale.

5. Recupero evasione tributaria

L'andamento complessivo delle risorse relative al recupero dell'evasione tributaria è stato il seguente:

Recupero evasione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Ici/Imu		75.000,00	150.000,00
Tarsu/Tia/Tares		150.000,00	350.000,00
Altri tributi			
Totale		225.000,00	500.000,00

I s.d. importi sono relativi agli accertamenti al 31.12.2016.

In relazione alle riscossioni nella gestione residui si evidenzia che le stesse sono così riassumibili:

Il prospetto espone il *trend* storico di questa entrata di carattere straordinario e permette anche di valutare la capacità dell'Ente di recuperare risorse attraverso il contrasto alla evasione tributaria.

L'Organo di revisione rileva che le poste relative al recupero evasione ICI/IMU anno 2015 sono state stralciate in sede di riaccertamento ordinario dei residui, in quanto le attività *sono state avviate nel corso dell'anno 2016 mentre per quanto riguarda la Tarsu anno 2015, solo nel gennaio 2017 si è addivenuti a sentenza di II grado presso la Commissione tributaria sez. Salerno di una singola posizione relativamente alle annualità 2007/2012, con accoglimento parziale del ricorso presentato dall'Ente. Sulla base di tale dispositivo saranno definite pure le annualità 2013/2016, con relativo aggiornamento del ruolo ordinario anno 2017.*

Mentre entro il 31/12/2016 e la prima decade del 2017, sono stati notificati avvisi di accertamento per omessa e infedele denuncia sia ICI/IMU che TARSU per gli immobili di cat. Catastale C3 e D. Tale attività riscontra una notevole definizione, dell'anno 2011 che delle successive annualità, con notevole ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione. Tali atti sono tutt'ora in corso di definizione.

6. Proventi per collaborazione al recupero dell'evasione fiscale

L'Organo di revisione, in base all'[art. 1, comma 12-bis, del Dl. n. 138/11](#), che fino al 2019 ha previsto e incentivato la partecipazione alla lotta all'evasione fiscale e contributiva dei Comuni che effettuano segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'Inps, e che attribuisce all'Ente Locale la percentuale del 100% delle maggiori somme riscosse dall'Erario anche a titolo non definitivo e delle sanzioni civili applicate, attesta che il Comune non ha previsto introiti:

Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016

in quanto, a tal proposito, l'Ente Locale non ha sottoscritto un “Protocollo d'intesa” con l'Agenzia delle Entrate.

7. Proventi contravvenzionali

L'Organo di revisione attesta che:

- l'andamento degli accertamenti e degli incassi relativi alle Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada hanno avuto nel triennio la seguente evoluzione:

	Rendiconto 2014		Rendiconto 2015		Rendiconto 2016	
Accertamento	-----	60.000,00	-----	53.000,00	-----	73.768,00
Riscossione (competenza)	-----	21.809,40	-----	18.455,75	-----	26.995,92
Riscossioni residui	Anno 2011	268,50	Anno 2012		Anno 2013	913,84
	Anno 2012	91,50	Anno 2013		Anno 2014	
	Anno 2013	4.345,00	Anno 2014	8.135,90	Anno 2015	7.571,95

- l'Ente *ha provveduto* a devolvere una percentuale *pari* al 50% alle finalità di cui all'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92](#), nonché al miglioramento della circolazione sulle strade al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale, alla fornitura dei mezzi tecnici per i servizi di Polizia stradale, ecc¹⁵.

- la parte vincolata del finanziamento (pari almeno al 50% degli accertamenti) risulta impegnata come segue:

Tipologie di spese	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Spesa Corrente	30.000,00	26.500,00	36.884,00
Spesa per investimenti			

Per l'anno 2016 la parte vincolata risulta destinata con provvedimento della Giunta n. 43 del 27/04/2016.

L'Organo di revisione *ha verificato* la corretta ripartizione dei proventi delle sanzioni al Cds a seguito di rilevazione con Autovelox, come previsto dall'[art. 4-ter, comma 16, del Dl. n. 16/12](#), convertito dalla Legge n. 44/12.

8. Contributo per permesso di costruire

L'andamento degli accertamenti e delle riscossioni è stato il seguente:

	Rendiconto 2014		Rendiconto 2015		Rendiconto 2016	
Accertamento	-----	195.128,63	-----	537.556,74	-----	448.880,14
Riscossione (competenza)	-----		-----		-----	
Riscossioni residui	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	

¹⁵ In relazione alle voci di spesa da ricomprendere nelle finalità di cui all'[art. 208, comma 2, del Dlgs. n. 285/92](#), come modificato alla Legge n. 120/10, vedasi la [Delibera Corte dei conti Toscana, n. 104/10](#).

I proventi delle concessioni edilizie sono stati utilizzati tenuto conto di quanto previsto all'[art. 1, comma 713, della Legge n. 296/06](#), e, nel triennio sono stati impegnati nel modo seguente:

- *anno 2014*
 - per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 46.425,44, pari al 8,64% del totale (limite max 50% più un eventuale 25%);
 - per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 491.131,30, pari al 91,36% del totale.
- *anno 2015*
 - per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 8.482,74, pari al 1,89% del totale (limite max 50% più un eventuale 25%);
 - per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 440.397,40, pari al 98,11% del totale;
- *anno 2016*
 - per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 276.329,96, pari al 61,56% del totale (limite max 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche);
 - per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 172.550,18, pari al 38,44% del totale.

9. Spesa del personale

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che, in attuazione dell'[art. 60, comma 2, del Dlgs. n. 165/01](#), il conto annuale e la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l'anno 2015 sono stati inoltrati, come prescritto, alla Corte dei conti e al Dipartimento per la Funzione pubblica, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato, mentre quelli relativi all'anno 2016 *sono in corso di definizione essendo il termine di presentazione non ancora scaduto*;
- 2) che l'Ente *ha* trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni sulla Contrattazione integrativa dell'anno 2015, certificate dagli Organi di controllo interno, ai sensi, dell'[art. 40-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), e di cui alla [Circolare Mef – Rgs. 15 aprile 2016, n. 13](#);
- 3) che il conto annuale 2015 è stato redatto in conformità della [Circolare Mef – Rgs. 15 aprile 2016, n. 13](#).

Relativamente al personale non dirigente l'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *ha* costituito il fondo salario accessorio per l'anno 2016;
- *non ha* proceduto alla Contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016;
- che *non è stata presa* visione dell'ipotesi di accordo decentrato per l'anno 2016 unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico-finanziaria previste dal [comma 3-sexies, dell'art. 40, del Dlgs. n. 165/01](#), ed *non è stato* rilasciato il relativo parere ai sensi [dell'art. 40-bis, comma 1, del Dlgs. n. 165/01](#);
- *ha* erogato il trattamento economico accessorio collegato alla produttività anno 2015;
- *non ha* previsto nel fondo, in relazione all'attivazione di nuovi servizio e/o all'incremento di servizi esistenti, le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, per i seguenti servizi;
- *non ha* effettuato progressioni orizzontali nell'anno 2016 per le seguenti aree:
- *non ha* effettuato progressioni verticali nell'anno 2016 tra i seguenti livelli.

L'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2016 *ha* assicurato il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quater, della Legge n. 296/06](#).

<u>spesa di personale</u> ¹⁶	Spesa media triennio 2011/2013	Rendiconto 2016
Spese personale (int. 01)	1.801.778,80	1.414.093,70
Altre spese personale (int. 03)	70.575,26	14.000,00
Irap (int. 07)	83.841,90	30.889,63
Altre spese	14.696,40	6.063,63
Totale spese personale (A)	1.970.892,36	1.465.047,18
- componenti escluse (B)	387.092,11	206.940,62
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	1.583.800,25	1.258.106,56

L'Organo di revisione ha verificato che nel 2016 l'Ente non ha proceduto ad effettuare:

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 0 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 0 unità;

e che tali assunzioni sono state effettuate:

nel rispetto della percentuale del *turn over* ([art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15](#) “*Legge di stabilità 2016*”) pari al 25% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente. La percentuale sale al 75% nei comuni fino a 10.000 abitanti con rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati. Nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25%, l'Ente può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. Le percentuali previste dall'[art. 3, comma 5, del Dl. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14¹⁷ restano ferme al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali;

In caso di nuove assunzioni, l'Ente ha adottato il “*Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità*” ([art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06](#)).

¹⁶ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con [Circolare 17 febbraio 2006, n. 9](#), e quelle fornite dalla [Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/09](#).

¹⁷ Pari all'80%¹⁷ della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018.

L'Organo di revisione rileva nella seguente tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale¹⁸ al 31 dicembre	2015 posti in dotazione organica	2015 personale in servizio	2016 posti in dotazione organica	2016 personale in servizio
Direttore generale				
Segretario comunale	1	1	1	1
responsabili a tempo indeterminato	4	1	5	1
responsabili a tempo determinato		2		2
personale a tempo indeterminato	67	39	59	36
personale a tempo determinato				
Totale dipendenti (C)	72	43	65	40
costo medio del personale (A/C)	----			
Popolazione al 31 dicembre	----			10.850
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31 dicembre)	----			€ 135,03
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)	----			5.848.456,71

L'Organo di revisione ha verificato che nel 2016 **P'Ente ha** proceduto ad effettuare:

- assunzioni a tempo determinato pieno per n. 2 unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale per n. unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. unità;
- attivazione di rapporti di co.co.co. per n. unità;

Incarichi di consulenza

Per quanto riguarda il limite di spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, l'Organo di revisione ha verificato che nel 2016 P'Ente *ha* rispettato quanto previsto dall'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10¹⁹:

Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Capacità di spesa 2016	Rendiconto 2016
8.000,00	80%	1.600,00	

L'Ente nel corso del 2016 non ha effettuato tali tipologie di incarichi.

¹⁸ Il numero dei lavoratori deve essere rapportato ad anno intero ed ad orario contrattuale pieno.

¹⁹ A ciò deve aggiungersi la previsione di cui all'[art. 14, comma 1, del Dl. n. 66/14](#) convertito con Legge n. 89/14, in base al quale gli Enti Locali, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale, come risultante dal conto annuale del 2012:

- al 4,2% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di Euro,
- all'1,4% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di Euro.

10. Contenimento delle spese

L'Organo di revisione attesta che:

- le spese di rappresentanza²⁰²¹ sostenute nel 2016 *rispettano* il limite di spesa previsto dall'[art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10](#);
- l'Ente *ha* predisposto l'elenco²² delle spese di rappresentanza secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dell'Interno ([Decreto 23 gennaio 2011](#)) da allegare al rendiconto, da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito *internet* dell'Ente Locale ([art. 16, comma 26, Dl. n. 138/11](#)).

I valori per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti:

- dall'[art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2016
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	12.000,00	80%	2.400,00	2.212,18

- dall'[art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'[art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2016
Missioni	2.211,00	50%	1.115,93	1.556,29

- dall'[art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2016
Formazione	2.636,00	50%	1.318,00	322,00

- dall'[art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12, come risultante dalla seguente tabella:

²⁰ In particolare l'[art. 16, comma 26, del Dl. n. 138/11](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/11, ha previsto che le spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo degli Enti Locali devono essere elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto (Schema tipo approvato dal Ministero dell'Interno con Decreto 23 gennaio 2011 - pubblicato nella G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012) allegato al rendiconto di cui all'[art. 227, del Tuel](#). Il prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito *internet* dell'Ente Locale.

²¹ Per la definizione di "spesa di rappresentanza" il Ministero dell'interno, ai fini della elencazione delle spese di cui al citato [art. 16](#), ha richiamato, traendoli dal consolidato orientamento della giurisprudenza e da quanto specificato nella [Delibera 25 novembre 2009, n. 428, della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti](#), i seguenti principi e criteri generali:

- "stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini".

²² La compilazione del prospetto è demandata al Segretario dell'Ente e al Responsabile dei "Servizi Finanziari" e dagli stessi firmato insieme all'Organo di revisione economico-finanziario.

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2016
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture ²³	647,80	70%	194,34	

- dall'art. 1, commi [141](#) e [165](#), Legge n. 228/12 e [art 18, comma 8-septies, del Dl. n. 69/13](#), convertito con Legge n. 98/13), come risultante dalla seguente tabella:

Tipologia spesa	Media rendiconto 2010 e 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2016
Acquisto mobili e arredi ²⁴		80%		

- l'Ente *non* adempito, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'[art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011](#).
In caso di risposta negativa, l'Ente non può effettuare spese di ammontare superiore al 50% del limite di spesa prevista per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi.

La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

²³ Fino al 31 dicembre 2015 il limite di spesa previsto dall'[art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12 si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture, ai sensi dell'[art. 1, comma 1, del Dl. n. 101/13](#), convertito con Legge n. 125/13.

²⁴ Restano esclusi quelli destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia e quando l'acquisto risulti funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

11. Indebitamento²⁵

L'Organo di revisione attesta che l'ente *rispetta* i limiti previsti dall'[art. 204, comma 1, del Tuel](#), così come modificato dall'[art. 1, comma 735, della Legge n. 147/13](#), in base al quale l'importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti *non supera/supera* il 10% per l'anno 2016 delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto 2014²⁶, come risulta dalla sottostante tabella che evidenzia l'andamento dell'incidenza percentuale nell'ultimo triennio:

2014	2015	2016
7,58%	7,34%	7,18%

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2014	2015	2016
Residuo debito	11.145.551,48	10.727.968,08	10.291.632,57
Nuovi prestiti			
Prestiti rimborsati	417.583,40	436.371,22	455.371,22
Estinzioni anticipate ²⁷			
Altre variazioni (da specificare)			
Totale fine anno	10.727.968,08	10.291.632,57	9.836.261,35

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) ed il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2014	2015	2016
Oneri finanziari	530.602,40	485.827,11	489.895,72
Quota capitale	417.583,40	436.335,51	455.371,22
Totale fine anno	948.185,80	922.162,62	945.266,94

Gli interessi passivi relativi ad eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'ente ai sensi dell'[art. 207, del Tuel](#), presentano il seguente ammontare

2014	2015	2016

- [(eventuale) Contratti di strumenti finanziari anche derivati

L'Organo di revisione, attesta che l'ente non ha in essere contratti di strumenti finanziari derivati.

²⁵ L'[art. 75, del D.lgs. n.118/11](#) modifica la definizione di indebitamento precisando che costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto up front), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

²⁶ L'[art. 16, comma 11, del D.l. n. 95/12](#), ha chiarito che l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

²⁷ Inserire la sola quota capitale dei mutui.

12. Debiti fuori bilancio²⁸:

L'Ente ha provveduto nel corso del 2016 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per Euro 80.516,68. L'Organo di revisione ha provveduto a rilasciare il proprio parere su ogni Delibera di C.c. avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Tali debiti sono così classificabili:

motivazione riconoscimento ex art. 194, del Tuel	importo
- lett. a) - sentenze esecutive	80.516,68
- lett. b) - copertura disavanzi	
- lett. c) - ricapitalizzazioni	
- lett. d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	
- lett. e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	
Totale	80.516,68

- *Evoluzione debiti fuori bilancio*

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Debiti fuori bilancio		88.452,14	80.516,68

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

- riconosciuti debiti fuori bilancio per Euro 9.299,64, finanziati con risorse 2016;
- segnalati debiti fuori bilancio ancora in attesa di riconoscimento per Euro 1.081,44.

Preso atto di quanto sopra e rilevato che il formarsi di tali debiti fuori bilancio è dovuto principalmente alla mancata verifica durante l'esercizio delle obbligazioni giuridiche effettivamente assunte, nonché dal mancato rispetto della procedura di impegno, al fine di evitare il ripetersi di tali irregolarità, l'Organo di revisione invita gli Organi gestionali dell'Ente a:

- a) comunicare sempre al terzo interessato, ai sensi dell'[art. 191, del Tuel](#), l'impegno contabile, contestualmente all'ordinazione della prestazione;
- b) richiedere con tempestività al fornitore o prestatore l'entità presunta del debito sorto, al fine di aggiornare entro i termini di legge l'impegno assunto, ogni qualvolta si abbia ragione di ritenere che questo possa risultare insufficiente;

Procedimenti di esecuzione forzata

Nel Conto del tesoriere al 31 dicembre 2016 sono stati indicati pagamenti per esecuzione forzata per Euro 860,98.

Al finanziamento di tali pagamenti si è provveduto come segue:

- con apposito riconoscimento di debito fuori bilancio nel mese di gennaio 2017 finanziato con risorse 2016.

²⁸ In merito ai "debiti fuori bilancio", tenere presente quanto le indicazioni fornite nel documento "I debiti fuori bilancio – Principio contabile n. 2" approvato dall'Osservatorio sulla finanza locale nella seduta del 3 aprile 2008.

13. Entrate e spese correnti avente carattere non ripetitivo

Nel prospetto che segue vengono evidenziate le entrate e le spese aventi carattere non ripetitivo che l'Organo di revisione ha rilevato dall'esame del Rendiconto e dei suoi allegati nonché da quanto emerso nell'attività di verifica e controllo effettuata nell'esercizio:

Entrate	
Tipologia	Accertamenti
Contributo per rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	101.206,26
Recupero evasione tributaria	500.000,00
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni al Codice della strada	36.884,00
Altro (specificare)	
Totale	638.090,26

Spese	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	33.967,64
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	119.483,32
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	80.516,68
Altro (specificare)	
Totale	233.968,00

A questo proposito l'Organo di revisione evidenzia che vi è una rigidità della spesa corrente per la differenza tra entrate e uscite. Pertanto l'Organo di revisione invita l'Amministrazione a porre in essere ogni azione necessarie per l'eliminazione di tale criticità. Infatti, è necessario che le spese a carattere corrente siano finanziate da entrate sempre a carattere corrente al fine di non irrigidire la spesa corrente..

14. Servizi pubblici a domanda individuale, servizi produttivi e altri servizi

L'Organo di revisione attesta che l'Ente *non ha* l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei Servizi a domanda individuale, idrico integrato e raccolta e smaltimento rifiuti.

I Servizi a domanda individuale e idrico integrato, presentano i seguenti risultati:

Servizio	Proventi	Costi	Saldo	% copertura realizzata	% copertura prevista
Servizi a domanda individuale	50.686,71	141.824,76	91.138,05	35,74	56,33
Servizio idrico integrato					

L'Organo di revisione attesta che l'Ente, non essendo in condizioni di dissesto finanziario né strutturalmente deficitario ([art. 243, del Tuel](#)) e avendo presentato il certificato del Conto consuntivo 2015 entro i termini di Legge, non ha l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti;

15. Verifica dei parametri di deficitarietà

Nelle more della rivisitazione dei parametri obiettivi e delle modalità certificative rese necessarie dal processo di armonizzazione contabile, in virtù di quanto disposto dal richiamato [art. 11, comma 15, del Dlgs. n. 118/11](#), per l'anno 2015 (per il solo esercizio finanziario 2015), nel quale coesistono gli schemi di bilancio “*tradizionali*” con quelli “*armonizzati*”, il [Decreto Ministero Interno 23 febbraio 2016](#) sostanzialmente conferma le modalità certificative approvate con il [Decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013](#), per il triennio 2013-2015.

I certificati allegati al Decreto sono prodotti per Comuni, nonché per Province, Città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'[art. 242, del Dlgs. n. 267/00](#), e consentono la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2015, della copertura del costo complessivo di gestione dei “*servizi a domanda individuale*”, del “*Servizio per la gestione dei rifiuti urbani*” e del “*Servizio di acquedotto*”.

In conseguenza di quanto riportato sopra, si sottolinea che:

- risultano non rispettati n. 4 parametri, come da prospetto allegato al rendiconto.

Rammentiamo che lo Stato di dissesto²⁹ finanziario degli Enti Locali ricorre, giuste le previsioni dell'[art. 244, del Tuel](#), allorché l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, oppure al momento in cui esistono nei confronti dell'amministrazione crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si può fare validamente fronte con le modalità di estinzione di cui all'[art. 193](#), nonché con le modalità di cui all'[art. 194](#) per le fattispecie ivi previste.

L'[art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/11](#), recante “*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26, della Legge n. 42/09*”, entrato in vigore il 5 ottobre 2011, e modificato dal [DL n. 174/12](#), nell'attribuire anche alla Magistratura contabile il potere di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'[art. 244, del Tuel](#), introduce in realtà una nuova situazione prodromica alla dichiarazione di dissesto, che si ritiene possa essere definita di “*pre-dissesto*”.

Le pertinenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nell'ambito delle funzioni di controllo già attribuite loro dalla Legge, ove riscontrano situazioni di fatto che sono in grado di portare l'Ente in Stato di dissesto finanziario, emanano una specifica Pronuncia con cui invitano l'Amministrazione ad intraprendere misure auto correttive al fine di rimuovere le criticità osservate.

16. Pronuncia specifica da parte della Corte dei conti

La Sezione di controllo della Corte dei conti *ha* emesso una Pronuncia specifica, la n. 352/2016 nei confronti della situazione contabile dell'ente: **deliberazione Corte dei Conti Sezione di Controllo Regione Campania n. 352/2016 del 16/12/2016**.

L'Organo di revisione invita, nuovamente, l'Amministrazione a riscontrare in tempi brevissimi, con la produzione di atti e/o provvedimenti vincolanti per l'Ente, la deliberazione n. 352/2016 della Sezione di Controllo Regione Campania della Corte dei Conti. Il tutto al fine di eliminare le criticità rilevate nella deliberazione in parola.

17. Variazioni di bilancio

Il Principio generale n. 7 sulla flessibilità prevede per gli Enti che “*nella Relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.*” L'Organo di revisione ha verificato che nella suddetta relazione sono contenute le suddette informazioni.

²⁹ In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni contenute nell'[art. 6, comma 2](#), la Sezione Toscana della Corte dei conti ha approvato, in data 27 settembre 2011, la *Deliberazione n. 204 sulle “Linee di orientamento ai fini dell'adempimento di cui all'[art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/11](#)”*.

III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

Atteso che, ai sensi dell'[art. 227, del Tuel](#), il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico (con accluso il prospetto di conciliazione di cui all'[art. 229, comma 9, del Tuel](#)) e dal Conto del patrimonio, passiamo di seguito ad analizzare le risultanze di ciascuno di essi.

1. CONTO DEL BILANCIO: RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

1.1 Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	ACCERTAM.	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	-----	-----	Disavanzo di amministrazione	81.626,18	-----
Utilizzo avanzo di amministrazione	113.330,70	-----			
Fondo pluriennale vincolato di parte corr	1.700.000,00	-----	Titolo 1 - Spese correnti	5.848.456,71	5.987.503,38
Fondo pluriennale vincolato in c/cap.			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	123.571,11	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.812.400,92	4.083.614,38	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.974,06	560.757,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	620.919,03	261.321,09	Fpv in c/capitale		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	562.473,50	797.967,79	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
	448.880,14	832.317,05	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			Totale spese finali	5.978.001,88	6.548.260,38
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Totale entrate finali	6.444.673,59	5.975.220,31			
			Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (Dl. n. 35/13 e s.m.i. e rifinanziamenti)	455.371,22	698.452,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti		45,35	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.715.655,92	4.145.887,19
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.715.655,92	5.715.655,92	Titolo 7 - Spese c/terzi e partite giro	1.200.103,72	1.537.145,85
			Totale spese dell'esercizio	13.349.132,74	12.929.745,69
Titolo 9 - Entrate c/terzi e partite giro	1.200.103,72	1.238.864,11			
Totale entrate dell'esercizio	13.360.433,23	12.929.785,69	TOT. COMPLESSIVO SPESE	13.430.758,92	12.929.745,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.173.763,93	12.929.785,69	AVANZO DI COMPETENZA/ /FONDO DI CASSA	1.743.005,01	40,00
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			TOTALE A PAREGGIO	15.173.763,93	12.929.785,69
TOTALE A PAREGGIO	15.173.763,93	12.929.785,69			

L'Organo di revisione dà atto che non è stato applicato l'avanzo 2015.

Quota accantonata Europer.....
 Quota vincolata Europer.....
 Quota destinata Europer.....
 Quota libera³⁰ Europer.....

³⁰ Si ricorda che la quota libera del risultato di amministrazione può essere applicata al bilancio rispettando le priorità previste dall'[art. 187, comma 2, del Tuel](#).

1.2 Risultato d'amministrazione

Le risultanze della gestione finanziaria, si riassumono come segue:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0
RISCOSSIONI	(+)	1782944,56	11146841,13	12.929.785,69
PAGAMENTI	(-)	4444473,98	8485271,71	12.929.745,69
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			40,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			40,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	16306121,59	2213592,10	18519713,69
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	4653896,04	4740289,92	9394185,96
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			123571,11
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			9.001.996,62

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		6.019.022,77
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		2.711.108,00
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	8.730.130,77
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		566.666,66
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		1.133.333,34
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	1.700.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 1.428.134,15
Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Parte Accantonata

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che il “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, confluito nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata, è stato calcolato secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'[Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#) e s.m.i., in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione.

“Altri accantonamenti”

L'Ente ha provveduto ad accantonare le altre quote di avanzo specificando se la procedura seguita risponde a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)).

Parte Vincolata

La *parte vincolata* del risultato di amministrazione risulta così composta:

- Vincoli derivanti da trasferimenti euro 566.666,66
- Vincoli derivanti da mutui euro 1.133.333,34

Verifica copertura disavanzo di amministrazione

Con Delibera consiliare n. 17 del 17/09/2015, si è provveduto al ripiano del Disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal [Decreto Mef 2 aprile 2015](#), con accantonamento in trenta (30) esercizi finanziari di una somma pari ad euro 81.626,18.

L'Organo scrivente attesta l'avvenuta copertura di n. 2 quote (2015/2016), per un importo di euro 163.252,36.

1.3 Equilibrio di competenza della gestione corrente

L'Organo di revisione, tenuto conto delle risultanze del Conto del bilancio 2016, dà atto che l'Ente ha conseguito l'equilibrio della gestione di competenza di parte corrente ([art. 162, comma 6, Tuel](#)).

1.4 Risultato di cassa

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2016, risultante dal conto del Tesoriere, *corrisponde*³¹ alle risultanze delle scritture contabili del Comune.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (da conto del Tesoriere)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (da scritture contabili)	

Il fondo di cassa al 31 dicembre è pari a **zero** in quanto il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria. La copertura per dette anticipazioni a chiusura d'esercizio è pari ad Euro 2.163.957,53, entro i limiti previsti dall'[art. 222, del Tuel](#), determinati in Euro 2.756.397,70.

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2016 di cui all'[art. 209, comma 3-bis, del Dlgs. n. 267/00](#)

Fondo cassa al 31 dicembre 2016	
<i>di cui quota vincolata del fondo di cassa al 31 dicembre 2016</i>	
Quota vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata al 31 dicembre 2016	
Totale quota vincolata al 31 dicembre 2016	

Nel corso del 2016 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria³² per n. 365 giorni e per un importo medio di Euro 5.928,65; l'entità delle anticipazioni dell'esercizio sono state pari ad Euro 2.163.957,53 e quelle complessivamente restituite sono state pari ad Euro 592.440,17; l'entità delle somme maturate a titolo di interessi è pari ad Euro 119.589,34. L'importo dell'anticipazione non ha superato il limite previsto dall'[art. 222, del Tuel](#).

2. Piano degli indicatori

L'[art. 18-bis, del Dlgs. n. 118/11](#) prevede che le Regioni, gli Enti Locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo sono stati emanati il [Decreto Mef 9 dicembre 2015](#) e il [Decreto MinInterno 22 dicembre 2015](#), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli Enti Locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Le prime applicazioni del Decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

L'Organo di revisione ha verificato che il Piano degli indicatori sia tra gli allegati al rendiconto 2016 ed ha preso atto dell'analisi fatta in merito nella relazione sulla gestione.

³¹ Cancellare la voce che non interessa.

³² Il comma 2 dell'[art. 1, del DL 54/13](#) stabilisce che il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'[art. 222, del Tuel](#), come modificato, per l'anno 2013, dall'[art. 1, comma 9, del DL n. 35/13](#), è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo pari al cinquanta per cento:

- a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

3. Contabilità economico-patrimoniale

A decorrere dal 2016, tutti gli Enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

A tal fine è necessario applicare:

- il Piano dei conti integrato di cui all'[Allegato n. 6, al Dlgs. n. 118/11](#);
- il Principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'[Allegato n. 1, al Dlgs. n. 118/11](#);
- il Principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'[Allegato 4/3, al Dlgs. n. 118/11](#), con particolare riferimento al Principio n. 9, concernente “*L’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata*”.

Al fine di garantire la corretta adozione del piano dei conti integrato e dei principi contabili generali e applicati è necessario adeguare il proprio sistema informativo contabile e verificarne la coerenza con il nuovo sistema contabile.

La corretta riclassificazione delle voci secondi il Piano dei conti integrato consente:

- nel corso dell’esercizio, la rilevazione dei fatti economici e patrimoniali, come “misurati” dalle operazioni finanziarie³³;
- a seguito delle operazioni di assestamento economico-patrimoniale, effettuate in autonomia rispetto alle registrazioni in contabilità finanziaria, di elaborare il conto economico e lo stato patrimoniale del rendiconto della gestione, aggregando le voci del piano dei conti secondo il raccordo riportato nell'[Allegato n. 6, al Dlgs. n. 118/11](#).

L’avvio della contabilità economico patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato richiedono:

- a) l’attribuzione ai capitoli/articoli del bilancio gestionale/Peg della codifica prevista nel piano finanziario (almeno al IV livello), secondo le modalità indicate al punto 2);
- b) la definizione di procedure informativo-contabili che consentano l’attribuzione della codifica del piano dei conti finanziario (quinto livello) agli accertamenti/incassi agli impegni/pagamenti, evitando l’applicazione del criterio della prevalenza;
- c) la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, sempre evitando l’applicazione del criterio della prevalenza, e l’eventuale aggiornamento dell’inventario (se non rappresenta la situazione patrimoniale dell’Ente).
- d) l’elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio 2016, ottenuto riclassificando l’ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo Schema previsto dall'[Allegato n. 10, al Dlgs. n. 118/11](#), avvalendosi della ricodifica dell’inventario e applicando i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal Principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 “*Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione*”. Gli Enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare al 2016 l’adozione della contabilità economico patrimoniale, sono tenuti ad allegare al rendiconto 2016 anche lo stato patrimoniale iniziale ([art. 11, comma 13, del Dlgs. n. 118/11](#)).

Il rendiconto 2016 di tutti gli Enti territoriali, escluse le Autonomie speciali che hanno applicato il [Dlgs. n. 118/11](#) dall’esercizio 2016, comprende il conto economico e lo stato patrimoniale.

A tal fine l’Organo di revisione ha verificato a campione:

- la corretta riclassificazione del “vecchio” bilancio dell’Ente in base alla codifica prevista dal Piano integrato dei conti;
- la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;
- la riclassificazione dello Stato patrimoniale iniziale 2016 secondo quanto disposto dal paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.

³³ Nel sito www.arconet.tesoro.it, nella sezione “Piano dei conti” è disponibile una matrice di correlazione che evidenzia le relazioni tra le voci del piano finanziario e quelle del piano economico e di quello patrimoniale).

Conto economico

L'Organo di revisione ha verificato che i costi/oneri e ricavi/proventi sono stati rilevati nella contabilità economica secondo quanto disposto dal principio contabile. Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Inoltre sono stati rilevati nel conto economico i seguenti costi/ricavi che non hanno avuto nel corso dell'esercizio rilievo nella contabilità finanziaria:

- ✓ le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- ✓ le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- ✓ le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- ✓ le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- ✓ le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- ✓ le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- ✓ le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).
- ✓ nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "*Merci c/acquisto a fatture da ricevere*", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

Costituiscono una eccezione al principio generale:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;
- le entrate dei titoli 5 "*Entrate da riduzione di attività finanziaria*", 6 "*Accensione di prestiti*", 7 "*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*" e 9 "*Entrate per conto terzi e partite di giro*", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi;
- le spese del titolo 3 "*Spese per incremento attività finanziarie*", 4 "*Rimborso Prestiti*", 5 "*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*" e 7 "*Uscite per conto terzi e partite di giro*", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi;
- le entrate e le spese relative al credito Iva e debito Iva, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;
- l'incremento dei depositi bancari che è rilevato in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che nel Conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente determinati secondo criteri di competenza economica;
- 2) che le voci del Conto Economico possono essere riassunte secondo quanto evidenziato nelle tabelle allegate al rendiconto 2016 relative al conto economico e allo stato patrimoniale.

Stato Patrimoniale

- 3) L'Organo di revisione, preso atto della riclassificazione dello Stato patrimoniale al 1° gennaio 2016 evidenzia le risultanze patrimoniali dell'Ente al 31 dicembre 2015: nelle tabelle allegate al rendiconto 2016 relative al conto economico e allo stato patrimoniale.

Il Revisore dà atto

1) che l'Ente non ha provveduto, entro il 31 dicembre 2016, al *completamento* degli inventari;
L'Organo di revisione, nel rilevare il mancato completamento degli inventari nel rispetto del termine di legge, invita nuovamente a provvedervi entro il termine massimo del 30 giugno 2017.

2) che sono stati rilevati i risultati della gestione patrimoniale e che, in particolare, sono stati riportate le variazioni:

- che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto delle variazioni conseguenti ad atti amministrativi, quali ad esempio l'acquisizione al patrimonio del Comune di opere realizzate da privati in scampo di oneri di urbanizzazione;
- gli inventari dei beni è in corso di affidamento all'esterno un incarico per la redazione degli stessi, avendo riscontrato l'assenza di professionalità idonee in dotazione organica;
- per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio;

4) che i beni sono valutati secondo i criteri di cui all'[art. 230, del Tuel](#), ed al regolamento di contabilità;

5) che le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del *costo* risultante dall'ultimo bilancio della partecipata (punto 6.1.3, lett. a), del Principio contabile applicato e concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – [Allegato 4/3, al Dlgs. n. 118/11](#));

1) che per i crediti iscritti nell'attivo circolante è stata verificata la corrispondenza tra consistenza al 31 dicembre 2016 e totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto del credito per l'Iva, dei depositi cauzionali e dei crediti di dubbia esigibilità;

2) che risulta correttamente rilevato la posizione di credito/debito verso l'Erario per Iva;

3) che nella voce "crediti di dubbia esigibilità" sono compresi i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

4) che i beni conferiti ad aziende speciali, sono stati stralciati dalle immobilizzazioni e rilevati nell'apposito conto d'ordine;

5) che la variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio

6) che per i debiti per mutui e prestiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo patrimoniale al 31 dicembre 2016 con i debiti residui in sorte capitale dei mutui in essere;
- la variazione in aumento e i nuovi mutui ottenuti;
- le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei mutui rimborsate;

7) che i crediti comprendono:

- o i crediti relativi agli accertamenti finanziari;
- o i crediti relativi ad accertamenti eliminati dalla finanziaria (Punto 3.3, del [Principio 4/2](#): "Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del Fcde, tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.")

- o i crediti non ancora iscritti nel conto del bilancio (punto 6.2, b1, del [Principio 4/3](#): “di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.”) ovvero gli accertamenti esigibili in esercizi successivi.
- 8) che fra i ratei passivi non è ricompresa l’indennità di diritto accessorio per premialità a dipendenti;
 - 9) che fra i Conti d’ordine (impegni esigibili in esercizi futuri) è inserito il valore del Fpv alla fine dell’anno al netto delle spese riportate a ratei (premialità di cui al punto precedente) più gli eventuali contributi regionali accertati e non ancora impegnati, in quanto spese non ancora giuridicamente perfezionate.

4. Relazione sulla gestione

L’Organo di revisione attesta, come da relazione della Giunta allegata:

- 1) che, tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 231, del Tuel](#), dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità dell’Ente, essa:
 - *esprime* valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
 - *evidenzia* i criteri di valutazione del patrimonio;
 - *analizza* i principali scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le cause;
- 2) che i risultati espressi nella Relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria, economica e patrimoniale;
- 3) che nella sua formulazione *sono stati* rispettati i principi informatori della [Legge n. 241/90](#), come modificata dalla [Legge n. 15/05](#), relativamente alla trasparenza e comprensibilità del risultato amministrativo;

5. Referto del controllo di gestione

Le disposizioni in merito ai sistemi di controllo degli Enti Locali sono state modificate dal [DL n. 174/12](#)³⁴, convertito con Legge n. 213/12.

Il controllo di gestione mantiene come riferimenti normativi gli art. [196](#) – [198-bis](#), del Tuel.

Si ricorda che l’art. 196 prevede che il Controllo di gestione sia disciplinato a mezzo del Regolamento di contabilità.

L’Organo di revisione:

- attesta che, per quanto attiene il controllo di gestione l’Ente non è dotato di tale organismo di controllo.

Pertanto, l’Organo scrivente:

- invita gli organi dell’Ente, non essendosi questo ancora dotato di una struttura operativa cui affidare il controllo di gestione di cui agli art. [196](#) e [197](#), del Tuel:
 - ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal [Dlgs. n. 286/99](#) e dal [DL n. 174/12](#);
 - ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell’attività dei dirigenti;
 - a dotarsi di strumenti anche minimali per il controllo di gestione;
 - a realizzare un adeguato sistema di contabilità economica.

³⁴ Il [DL n. 174/12](#) ha novellato l’[art. 148, del Tuel](#), integrando il controllo esterno della Corte dei conti disponendo che, con cadenza semestrale, verifica “la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il Sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della Provincia, avvalendosi del Direttore generale, quando presente, o del Segretario negli Enti in cui non è prevista la figura del Direttore generale, trasmette semestralmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio comunale o provinciale”.

Tutto ciò premesso

L'ORGANO DI REVISIONE

Certifica

la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione.

esprime

parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, *invitando tuttavia gli organi dell'Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni e dei rilievi avanzati con la presente relazione.*

L'Organo di revisione